



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

## DECISIONE

Oggetto: FIG – PD n.54S/2018- PICCIONE GIUSEPPE

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – VENETO , FRIULI  
VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE , avv.to Ludovica Cerbino

\*\*\*\*\*

Nel presente procedimento si contesta al tesserato sig. Piccione Giuseppe di avere dolosamente immesso in gioco , in violazione delle regole, una palla diversa da quella già in gioco.

Ciò avveniva in occasione della gara svoltasi presso il Golf Club Zerman , svoltasi il 7/10/2018 , denominata “First Ol’Boys Trophy “, formula individuale 18 buche stableford.

Il procedimento prende le mosse dalla segnalazione trasmessa alla FIG in data 14/10/2018 dalla Segreteria del Circolo Golf Club Zerman , a firma Franco Fabris , al quale veniva allegato il rapporto informativo di pari data , sottoscritto dai sigg.ri Francesca Tadiotto( segretaria del Circolo), Luigi Amendola ( componente della Commissione Sportiva) e lo stesso Franco Fabris.

Nel rapporto informativo si riportava che l’incolpato Piccione Giuseppe , alla buca 15 del percorso di gara, era stato visto “lasciar cadere a terra” , una palla nel mentre stava effettuando la ricerca della sua , già in gioco, che non trovava.

La circostanza veniva rilevata dai compagni di flight sigg.ri Nara Natuzzi ( componente della Commissione Sportiva del Circolo) , Michela Borgonovi, e Manuel Martin i quali tutti hanno confermato , anche all’esito dell’istruttoria, di aver visto il sig. Piccione lasciar cadere giù una palla mentre era alla ricerca della propria , che non trovava .

Lo stesso sig. Piccione , successivamente al fatto, una volta convocato in segreteria , riferiva “ *si il gesto c’è stato di buttare giù una palla, ma io non c’ero più con la testa* ”.

Dallo stesso rapporto informativo , il cui contenuto ( della cui attendibilità comunque non vi era ragione alcuna di dubitare) trovava conferma attraverso le testimonianze acquisite nell’istruttoria del procedimento, si rileva che , nell’immediatezza del fatto, quando il sig. Manuel Martin , visto il sig. Piccione “*lanciare a terra una palla*” nella zona in cui stava effettuando la ricerca di quella che aveva messo in gioco, si rivolgeva a lui con voce alta dicendo “*tira su quella palla, tira su quella palla*” , i Marshall che sostavano sul car di servizio nei pressi della buca 15 , sigg.ri Luigi Amendola e Flavio Bighin ( componenti della Commissione sportiva) ,



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

## GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

avevano modo di avvicinarsi al flight per capire cosa stesse succedendo .  
Veniva loro riferito quanto i compagni del sig. Piccione avevano visto ,  
come sopra detto, e lo stesso Piccione non dava una risposta esauriente  
all'episodio contestato dagli altri compagni ( aver buttato giù una palla) ,  
dichiarando solo che non era la sua quella che aveva lasciato cadere .  
Egli abbandonava la gara senza peraltro procedere nella ricerca della prima  
palla , già in gioco.

Sulla base delle risultanze istruttorie , e di quanto dallo stesso incolpato  
ammesso una volta convocato in Segreteria per la ricostruzione di quanto  
accaduto , questo Giudice , ritendone sussistenti i presupposti , emetteva il  
provvedimento ex art. 42 del Regolamento di Giustizia 19/11/2018 , con il  
quale contestava all'incolpato , ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 , comma 1  
, lettera d) dello stesso regolamento, di aver dolosamente immesso in gioco  
una palla diversa da quella già in gioco , avvertendolo della sanzione editale  
prevista per tale violazione , consistente nella squalifica prevista da 12 mesi  
alla radiazione .

La data della decisione veniva fissata per il giorno 13/12/2018 e l'incolpato,  
nell'esercizio delle facoltà concessegli dal Regolamento , in data 11/12/2018  
faceva pervenire alla Segreteria della Federazione una memoria difensiva , a  
firma dell'avv.to Alessandro Canal del Foro di Treviso, con in calce l'atto di  
nomina a difensore .

In detta memoria veniva offerta una ricostruzione dei fatti in parte diversa da  
quella resa dai testimoni , e veniva altresì formulata richiesta da parte  
dell'incolpato di essere sentito personalmente .

La difesa chiedeva altresì lo spostamento della data già fissata per la  
decisione stante l'impedimento dell'incolpato per improrogabili impegni di  
lavoro , e quindi veniva fissata altra data al 20/12/2018 per la prosecuzione  
del procedimento .

All'udienza del 20/12/2018 si procedeva a raccogliere le dichiarazioni  
dell'incolpato , assistito dal proprio difensore , e veniva esteso il relativo  
verbale .

Egli si riportava a tutto quanto già detto nella memoria difensiva ,  
evidenziando in particolare : 1) di essersi portato verso la zona di caduta  
della sua palla , senza portare con sé alcun bastone né la sacca ; 2) di aver  
trovato per terra una palla , di averla presa su, di non ricordare se le avesse  
anche tirato un calcio ; 3) di avere visto che non era la sua e di averla  
ributtata per terra ( era una titlest elui giocava una callaway) ; 4) di aver  
sentito a quel punto il sig. Martin Manuel che gli diceva "tira su quella palla,  
tira su quella palla"; 5) di aver detto agli altri che non era la sua ; 6) che  
nessuno di loro si è avvicinato a lui per verificare la circostanza che la palla  
lasciata cadere fosse una titlest e non una callaway ; 7) che visto  
l'atteggiamento dei compagni ha tirato su la palla e se l'è messa nella sacca ,  
continuando a cercare la sua , senza ricevere aiuto dagli altri; 8) di essere



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

## GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

stato lui ad avvicinarsi ai Marshall per riferire quanto accaduto; 8) di aver confermato presso la segreteria di aver lasciato cadere una palla in quanto "via con la testa".

Nella memoria difensiva vengono sviluppati tali punti , con argomentazioni finalizzate a sostenere : a) in via principale la insussistenza della coscienza e volontarietà del fatto da parte dell'incolpato , e quindi l'archiviazione del procedimento ; b) in via subordinata la rideterminazione della sanzione eroganda in quella dell'ammonizione , stante comunque il fatto dello stato d'ira in cui versava il tesserato in quel momento; c) in via ulteriormente subordinata , in ipotesi di sanzione di cui all'art.17 , punto 1, lett. d) l'emissione di sanzione con la circostanza attenuante prevista dall'art.20, numero 1) lett.a) .

Premesso tutto quanto sopra , all'esito del procedimento, dagli atti e dalle testimonianze acquisite , questo Giudice ritiene raggiunta la prova che il sig. Piccione Giuseppe abbia , con coscienza e volontà, messo in gioco alla buca 15 del percorso di gara , una palla diversa da quella già in gioco .

Gli elementi che conducono a ciò sono i seguenti :

Il sig. Piccione Giuseppe è stato visto dai suoi tre compagni di flight lasciar cadere per terra una palla , nella zona dove era atterrata quella da lui già messa in gioco con il primo tiro dal battitore . Palla di cui non veniva effettuata la ricerca per abbandono della gara da parte del giocatore .

Il sig. Piccione Giuseppe , nell'immediatezza del fatto, quando si sono avvicinati i Marshall, non ha reso una spiegazione esauriente di quanto accaduto, tant'è che nel rapporto informativo gli stessi estensori riferiscono solo che egli "avrebbe sostenuto di non avere una palla uguale a quella lasciata cadere " .

Il sig. Piccione , in occasione della convocazione presso la Segreteria, in data 13/10/2018 , per i chiarimenti su quanto accaduto , ha affermato *"avevo letto un messaggio sul cellulare, e da quel momento non c'ero più con la testa. Il gesto c'è stato ( di lasciar cadere una pallina) , ma io non c'ero più con la testa "* .

Le circostanze argomentate dalla difesa dell'incolpato non sono idonee a contrastare le prove acquisite , né le giustificazioni addotte dallo stesso a sostegno della non volontarietà del gesto compiuto ( aver buttato giù una palla) possono assumere alcuna valenza sotto il profilo psicologico.

Nessun rilievo infatti può essere attribuito a quanto riferito dall'incolpato , e cioè che all'inizio della buca 15 avesse ricevuto un sms e da quel momento non ci fosse più con la testa.

Anzi , se ciò fosse stato vero , coerente allora sarebbe stato , per l'effetto , smettere di giocare .

Non può essere valida giustificazione del compimento del gesto contrario alle regole , come quello di lasciar cadere giù una palla , il fatto di aver



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

ricevuto un sms che può averlo turbato . Ancor più perché tale asserito sms secondo quanto l'incolpato stesso ha detto ( ma ovviamente è circostanza solo da lui riferita ) sarebbe giunto ancor prima di partire dalla buca 15 .

A maggior ragione tale argomento risulta una scusa e non certo può assurgere a giustificazione , accampata dall'incolpato nel momento in cui è stato visto dai compagni nel momento in cui ha lasciato cadere la palla.

Il fatto poi che la palla lasciata cadere, che egli dice "*prima l'ho presa , poi ho visto che non era la mia, poi forse gli ho dato anche un calcio e poi l'ho lasciata cadere di nuovo a terra* " , fosse una titlest e non una callaway ( che era quella già in gioco ) , conferma appunto che non fosse quella già in gioco .

Non risulta peraltro accertata la dinamica ricostruita dal sig. Piccione in quanto nessuno dei testimoni l'ha riferita in questo modo .

Quelle sopra riportate quindi sono mere dichiarazioni rese dell'incolpato, sfornite di riscontri oggettivi , e le stesse non possono superare quanto dichiarato da testimoni tutti attendibili e coerenti tra loro , di cui non vi è ragione alcuna di dubitare.

Né può accogliersi la domanda avanzata dalla difesa , seppure in via subordinata, di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 20 , numero 1, lettera a) perché la stessa potrebbe essere valutata ed applicata solo nell'ipotesi in cui emergesse a favore del responsabile che egli abbia agito in stato d'ira , determinato da fatto ingiusto altrui.

Quindi non solo deve essere accertato uno stato d'ira , ma in più questo dovrebbe essere attribuibile ad un fatto ingiusto altrui.

L'alterazione psicologica asserita dall'incolpato e causatagli dall'sms ( dalla difesa definito come stato d'ira), è un suo riferito , non comprovato da fatti accertati e/o accertabili.

Ad abundantiam si aggiunga poi che tale eventuale , ma non accertato stato d'ira , dovrebbe essere comunque connesso al gioco e ai comportamenti tenuti in campo da parte di altro/i giocatori che possano aver provocato lo stato d'ira . Nulla di tutto ciò è accaduto nel caso che ci occupa.

Altresì senza valenza ai fini del procedimento è la circostanza che , dopo l'accaduto, il sig. Piccione Giuseppe abbia reso le proprie dimissioni da membro della Commissione Sportiva del Circolo.

**PQM**

Il sottoscritto **Giudice Sportivo Territoriale**

**DECIDE E DISPONE**

A carico di PICCIONE GIUSEPPE , tessera Federale n. 138917, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia FIG la sanzione della squalifica temporanea di mesi 12 ( dodici ) , consistente



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva  
nell'ambito della FIG .

Così deciso in Padova, li 21/01/2019

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Ludovica Cerbino